

ANDREA ZOPPINI

RICORDO DI PAOLO FERRO-LUZZI

La letteratura si è occupata sovente dei giuristi, come testimoniano il non recente *The Lawyer in Literature* di John Marshall Gest (Boston, 1913) o, più vicina nel tempo, la raccolta *Imaginer la Loi: Le droit dans la littérature*, curata da A. GARAPON e D. SALAS (Paris, 2008). Ne sono un esempio insuperato le opere di Charles Dickens, intrise nella dialettica tra la forma del diritto e la sostanza della giustizia o, come in Honoré de Balzac, è la dinamica delle norme giuridiche ad offrire la filigrana che sorregge la narrazione. D'altra parte, è tutt'ora un'autentica miniera di archetipi antropologici e di tipologie di conflitti di interesse l'opera di Shakespeare, ove anche la norma è una componente rilevante nella narrazione e nella dinamica dei fatti e contribuisce a definire il profilo psicologico degli attori (F. OST, *Shakespeare. La commédie de la loi*, Paris, 2012); e, seppure nella prospettiva dell'organizzazione di impresa merita di essere letto M. MINGHETTI e M. MANARA (a cura di), *L'impresa shakespeariana. Protagonisti reali e virtuali sulla scena aziendale*, Milano (RCS Libri, 2002). Così pure nell'arte operistica non manca un ruolo rilevante per il diritto e per i giuristi (qualche indicazione in H. RECHENBERG, *Der Jurist in der Musik*, in *JZ*, 1974, p. 394 s.). A loro volta, taluni grandi processi, da quello a Socrate all'*affaire Dreyfus*, al processo a Sacco e Vanzetti, solo per citare i primi che vengono alla mente, mostrano il confine sottile e talora evanescente tra il diritto e la politica e così pure la sovente inclinazione giurista 'impegnato' che identifica la propria vocazione tecnica con l'impegno puramente politico (si cfr. l'originale analisi di G. RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem*, ES, Napoli, 2009).

L'immagine del teorico o del pratico del diritto nella letteratura esce, però, il più delle volte semplificata e parodistica, talora grottesca, tanto da giustificare la proverbiale frase che si legge nell'Enrico VI (Pt. 2, Atto 4, Sc. 2), "The first thing we do, let's kill all the lawyers". Al fondo, spesso si tratta di archetipi elementari che si collocano tra l'azzeccagarbugli e il 'consigliori'. Insomma, un ruolo che per definizione si lega alla soluzione di singoli problemi pratici, che molto frequentemente è resa possibile grazie

a un sofisma o a un astuto artificio, ma certamente disgiunto non dico dall'interesse generale, ma anche da una visione d'insieme.

Nulla di più distante dalla personalità, scientifica e culturale, di Paolo Ferro-Luzzi di cui ricorre l'11 novembre un anno dalla scomparsa. Se si accetta la metafora con altre attività, tra i teorici del diritto o tra quanti raggiungono l'eccellenza nella professione legale si sviluppano attitudini molto diverse. C'è l'orologiaio maniacalmente attento agli ingranaggi del processo, lo scalpellino medievale, il negoziatore d'affari, l'ingegnere delle costruzioni giuridiche, l'architetto paesaggista che antevide scenari ai più inimmaginabili. Paolo Ferro-Luzzi rappresenta un caso peculiare, perché ha saputo coniugare un'autonoma e originale visione del sistema giuridico, quello che lui chiamava il 'grandangolo', il rigoroso controllo della tecnica e la capacità di anticipare e poi accompagnare i processi istituzionali. Era ben conscio che il diritto è un fenomeno complesso e non suscettibile di semplificazioni o di facili riduzioni: è insieme una tecnica del potere, un fatto di linguaggio, un prodotto della storia. Non a caso, sovente le sue riflessioni si intrecciano con il ricordo e il tributo a Riccardo Orestano e così pure a Massimo Severo Giannini.

Nella sua consapevolezza Paolo manifestava davvero doti non comuni. Ricordo lo scherzo divertito per un collega, nostro amico carissimo, rappresentato come lo scultore che passa qualche decennio a lavorare sull'unghia del piede della statua che ancora non ha fatto, e i giudizi sferzanti per un altro professore, 'egregio' perché — come si trae dall'etimo latino — 'fuori dal gregge' e quindi un caprone. Anche il suo insegnare il diritto bancario era vissuto con la coscienza di operare in un laboratorio dove si sperimentano scelte e teorie che, successivamente, decantate e metabolizzate, si traducono nel diritto che trova applicazione a tutte le imprese. Nell'occasione che lo ha fatto ricordare come studioso nella sua facoltà di Giurisprudenza, Carlo Angelici, Piergaetano Marchetti, Giuseppe Portale e Paolo Spada, tra gli altri, hanno testimoniato come molte delle sue intuizioni, naturate alle fine degli anni Sessanta del novecento, un tempo eterodosse ed eretiche, siano divenute patrimonio comune di tutti gli studiosi e dei pratici del diritto. Sì che talune sue espressioni o sintesi concettuali sono oggi paradigmatiche: lo è (divenuta) la diade 'organizzazione' e 'attività' che sintetizza la distanza tra l'impostazione 'civilistica' — plasmata sull'*a priori* del soggetto di diritti e del contratto di scambio, della compravendita in particolare — e quella propriamente 'commercialistica' e così pure il rifiuto della prospettiva che identifica nell'impresa una fattispecie produttiva di effetti (per una discussione M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in Riv.

soc., 2013, p. 1 ss.). Non è d'altra parte un caso che talune delle intuizioni di P. F.-L. si ritrovino nella più recente letteratura giuridica d'oltre oceano e segnatamente nella prospettiva che pone al centro della riflessione la 'proprietà dell'impresa' e concepisce la società per azioni — ma poi anche la società cooperativa e l'ente non lucrativo — come una tecnica di distribuzione dei poteri decisionali e di finanziamento collettivo dell'attività economica (secondo la nota tesi di Henry Hansmann).

F.-L. è stato anche un ascoltato consulente delle istituzioni pubbliche, in particolare del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, e ha dato il suo contributo all'edificazione delle discipline che oggi governano il mercato finanziario e bancario e così pure alla riforma del codice civile. Nella sua personale attitudine, vi era sempre il senso preciso del limite e la distinzione tra il contributo del tecnico e la scelta rimessa all'indirizzo politico e, per questo, aveva declinato l'offerta di fare il sottosegretario al Bilancio e alla programmazione economica in un governo tecnico qualche lustro fa (e quanto aveva ragione...). È nella commissione di riforma del diritto societario, che per me è stata l'occasione dell'avvio di una frequentazione divenuta negli ultimi anni assidua, che molte delle sue proposte si sono tradotte negli istituti più innovativi del codice civile (basti pensare ai gruppi di società, ai patrimoni destinati, al conflitto di interessi). Ricordo però una sua battaglia apparentemente di retroguardia, era il 2003 momento della massima esaltazione finanziaria del fenomeno societario, per difendere il limite quantitativo nella emissione delle obbligazioni e non è necessario avvertire quanto gli anni successivi gli avrebbero dato ragione (se ne leggono le ragioni nel volume che ho concorso a curare, *La riforma del diritto societario. Lavori preparatori, testi, materiali*, Milano, 2006, p. 1721 s. e 1726 ss.). Soprattutto, Paolo manifestava una capacità, davvero insuperabile, di proporre soluzioni originali e controintuitive, ma poi dotate di straordinario buon senso e risolutive dei problemi. Un po' come era lui, apparentemente poco disponibile, austero e consapevole della sua scienza, ma poi invece straordinariamente acuto e sensibile, capace di dire una verità con un paradosso e di controbattere un argomento con una battuta.